



Bologna, 24/07/2019

- Re spinto nella sede
n. 261 del C.C. 2018

Alla Presidente
Dell'Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera

Ordine del giorno collegato all'oggetto 7159/2
L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

8721

Premesso che

La Costituzione Italiana afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art.2), che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3), e che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale (art. 29). La dottrina ha in seguito chiarito che il suddetto art 29 parla della famiglia come "società naturale" ovvero di un'organizzazione che lo Stato non potrebbe sopprimere, come bisogno originario della maggior parte degli esseri umani: lo Stato egualmente non può violare o negare la pluralità e la libertà delle forme e dei modelli familiari.

La Corte costituzionale (sentenza n.162 del 2014) definisce la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli come espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione: conseguentemente le limitazioni di tale libertà sono ragionevolmente giustificate dalla impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango

Premesso altresì che

Secondo la Costituzione (Art. 21), tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Considerato che

La Corte di Giustizia Ue con la "sentenza Coman e altri" del 5 giugno 2018 (C-673/16), pronunciandosi, per la prima volta, sulla nozione di «coniuge» ai sensi della direttiva 2004/38 nel contesto di un matrimonio concluso tra due uomini, ha stabilito che la nozione di «coniuge» dettata dal diritto Ue sulla libertà di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari comprende i coniugi dello stesso sesso.

Stepchild adoption, adozioni da parte di coppie omosessuali, trascrizioni degli atti di nascita esteri con due mamme o due papà, registrazione alla nascita di bimbi/e di coppie di madri lesbiche, sono le forme — diverse e molteplici — con cui finora sono stati riconosciuti i genitori dello stesso sesso in Italia e che sono anche il risultato delle differenti storie familiari. Le coppie omogenitoriali si sono infatti rivolte ai tribunali per tutelare i diritti dei loro figli, facendo leva sulla giurisprudenza internazionale e sulla globalizzazione dei diritti portata dall'Unione europea, chiedendo ai giudici di pronunciarsi nell'interesse preminente del minore e chiedendo ai sindaci di garantirli usando i loro poteri di «ufficiali dello stato civile», cioè di responsabili dell'anagrafe comunale.



In mancanza quindi di una legge organica le decisioni dei giudici (a cui i cittadini si rivolgono quando pensano che siano stati loro negati diritti fondamentali) e le scelte politiche degli amministratori locali — il fronte della politica più vicino a quegli stessi cittadini — possono differire molto.

Di conseguenza lo status legale dei bambini cambia a seconda di dove nascono e vivono, dal momento che giudici si sono trovati a supplire al fatto che il legislatore non ha regolato la responsabilità genitoriale delle coppie dello stesso sesso.

Nonostante la recente legge sulle unioni civili non ricomprenda la questione relativa alla tutela dei diritti dei bambini delle coppie omogenitoriali, molte sentenze della magistratura fanno riferimento a questa stessa legge, a voler sottolineare l'intenzione del legislatore verso la tutela di ogni forma di genitorialità ormai presente nel nostro paese.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto inoltre che la famiglia va riconosciuta anche giuridicamente come la comunità degli affetti.

Il recente parere emesso il 10 aprile 2019 dalla Corte di Strasburgo afferma che l'art. 8 della Cedu impone il riconoscimento anche della relazione col genitore intenzionale privo di rapporto genetico col minore.

Considerato altresì che

Nella proposta di legge in esame contro l'omotransfobia, nel testo licenziato dalla commissione referente si stabilisce che non potranno ottenere finanziamenti regionali (legati alla legge 6/2014 e collegate) le associazioni che realizzino le condotte delittuose previste dall'art. 12, comma 6 della legge 40/2004 (ovvero realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità), in conseguenze al principio di legalità penale.

Questo divieto si riferisce alla realizzazione di GPA in Italia, ovvero alla organizzazione e pubblicizzazione di servizi volti a realizzare gestazioni per altri, in Italia.

Si sottolinea peraltro che in Italia non risulta essere presente nessuna associazione - nel movimento LGBT+- che realizzi queste condotte.

Tutto ciò visto e considerato, impegna la Giunta a

-sollecitare il Parlamento ed il Governo italiano verso una riforma della normativa, che si rende sempre più urgente e necessaria, al fine di superare i meccanismi farraginosi ed onerosi che ostacolano il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali fin dalla nascita, di fatto creando forti disparità nei diritti di tutela dei minori a seconda del contesto familiare e del luogo di residenza;

-prendere atto che ai fini dell'applicazione della legge 6/2014 (ed altre collegate) dall'attività di pubblicizzazione si intenda esplicitamente esclusa la mera divulgazione politico culturale e scientifica relativa alla GPA, così come le iniziative di presentazione di proposte di modifica della legge 40/2004.

Silvia Prodi